

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 107 del 30/12/2003

Oggetto:

ASSIMILAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 2 LETT. G DEL D.L.GS 22/97 AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 30.06.1998 E MODIFICA DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARSU APPROVATO CON D.C.C. N. 18 DEL 19.03.2003.-

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. n. 507 del 15.11.1993 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 22/97 DEL 05.02.1997.

**TESTO DELLA DELIBERA ORIGINARIA N. 78/1994 AGGIORNATO DALLE
DELIBERAZIONI nn.i 477/1997 87/2000 13/2002 32/2002 e 18/2003.....**

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2, 3° comma del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.Lvo 15.11.1993, n. 507.

Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani – così come individuati dall'art. 39, comma 1, della Legge 22.2.1994 n. 146 - siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità le quantità nonché il compenso per lo smaltimento, potranno essere definiti anche da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, 2° comma del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani al gestore del servizio pubblico.

In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base alla tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.L.gs 507/93 e successive modificazioni.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.L.gs 507/93, è disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo, a far tempo dalle scadenze indicate dal D.L.gs 507/93.

ART. 3 ASSIMILABILITA' TRA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI.

I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi (Art. 7 comma 3 D.L.gs 22/97), che, per qualità e quantità non contrastano con quanto previsto dai criteri generali e dalle norme tecniche di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, sono assimilabili ai rifiuti urbani purché specifiche norme di legge non lo escludono.

Sono *assimilabili per qualità* ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali non pericolosi di cui sopra che rispettino quanto previsto dal punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84, allegata a titolo esemplificativo in calce al presente articolo.

I rifiuti già assimilabili per qualità sono assimilabili per quantità ai rifiuti urbani nei seguenti casi:

- a) Il quantitativo di rifiuti prodotti annualmente, riferito alla superficie tassabile ove - per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione - si formino i rifiuti stessi, risulti inferiore ai limiti da fissare per le singole categorie in sede di determinazione delle tariffe relative al servizio, sulla base del principio che l'applicazione della tariffa al complesso delle superfici tassate dia un gettito non inferiore al costo di smaltimento derivante dai quantitativi di rifiuti speciali assimilati ad urbani raccolti;
- b) Per quantitativi superiori a quelli di cui al punto a), limitatamente al caso in cui il produttore dei rifiuti si impegni al pagamento dei maggiori costi di smaltimento;
- c) Purché la tipologia, le quantità e le modalità di conferimento dei rifiuti non provochino disservizi nella regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani ed i quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati aggiuntivi ai rifiuti urbani possano trovare idoneo smaltimento, considerata la capacità degli impianti disponibili.

I rifiuti speciali che rispettino le condizioni di cui ai commi precedenti sono a tutti gli effetti assimilati ai rifiuti urbani.

In conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 43 del D.L.gs 22/97 è fatto divieto agli operatori economici di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

La tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, prevista ed approvata ai sensi dell'art. 69 del D.L.gs 15.11.1993 n. 507, copre anche i costi di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani.

I titolari degli insediamenti, che per quantità di rifiuti prodotti rientrano nel caso previsto al punto b), sono tenuti a presentare all'ufficio competente entro il 28 Febbraio di ogni anno una denuncia concernente la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti nell'anno precedente e quelle previste l'anno in corso.

Il calcolo del maggior costo di smaltimento - importo da riscuotere con ruolo separato da quello previsto per la tassa sui rifiuti solidi urbani, con le modalità previste per le entrate patrimoniali - è effettuato sulla base della denuncia presuntiva.

L'ufficio competente effettua accertamenti sulla veridicità delle denunce presentate, nonché sulla produzione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ad urbani da parte dei vari insediamenti.

Nel caso che la denuncia, dovuta, sia omessa o ritardata oltre i trenta giorni, ovvero sia accertata una produzione di rifiuti maggiore al dichiarato, è dovuto un supplemento sul costo di smaltimento pari al 30%.

I titolari degli insediamenti che producono rifiuti speciali non pericolosi assimilati ad urbani, hanno facoltà di presentare, nel corso dell'anno, denunce correttive sottoposte ad accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.

ALLEGATO I - Punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984.

1. Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallettes;
4. Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6. Paglia e prodotti di paglia;
7. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria; trucioli e segatura;
8. Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
9. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10. Feltri e tessuti non tessuti;
11. Pelle e similpelle;
12. Gomma e caucciù (polvere e ritagli);
13. Resine termoplastiche e termoindurenti in genere, allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
14. Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
15. Imbottiture, isolanti termici ed acustici, costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali: lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
16. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

17. Materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili);
18. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19. Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
20. Nastri abrasivi;
21. Cavi e materiale elettrico in genere;
22. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23. Scarti in genere della produzione di alimenti, purché *non allo stato liquido*, quali ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
24. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
25. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5.

In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.L.gs 507/93, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

ART. 5 PRESUPPOSTI DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) Campeggi;
- b) Distributori di carburante;
- c) Sale da ballo all'aperto;
- d) Banchi di vendita;
- e) Abrogato (v. art. 3, comma 68 lett d) della L. n. 549/95).
- f) Tettoie;
- g) Capannoni aperti, indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2, 3° comma, punti 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, di cui al n.1, punto 1.1.1 lett. a) della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza di locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del D.L.gs 507/93, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

ART. 6 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA RETTIFICA

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La denuncia va depositata entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo o in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità

ART. 7 LIMITI TERRITORIALI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Regolamento comunale di cui all'art. 8 del DPR. 915/82, nell'individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ciascuna di esse, l'ubicazione, le modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione come previsto dall'art. 59 del D.L.gs 507/93.

ART. 8 COLLEGAMENTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

Gli Uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- Ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- Ufficio tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio commercio e attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione ed elenco delle imprese che hanno cessato l'attività
- Ufficio polizia urbana: elenco delle comunicazioni di cessione di fabbricato;
- Ufficio ambiente: elenco delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 9 CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione.

Sono cancellati d'ufficio dall'Amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per le quali siano intervenute nuove denunce, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

ART. 10 RIMBORSI

I rimborsi della tassa, accertati dall'ufficio tributi, saranno effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento interno dell'Amministrazione Comunale emanato ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241.

ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE

dell'art. 74 del D.L.gs 507/93, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ad egli competono tutte le funzioni previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

ART. 12 DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Sono invece esclusi i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 comma 5 del D.L.gs 507/93.

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del D.L.gs 507/93, i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, nei seguenti gruppi d'attività o utilizzazione:

- a) Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- b) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari (piscina) ed analoghi complessi attrezzati;
- c) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e), f), circoli sportivi e ricreativi;
- e) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando la intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

- f) Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Sulla base delle attività di cui ai punti a), b), c), d), e), f), si individuano le seguenti categorie:

CATEGORIE	NUOVE CATEG. 2002
UTENZE DOMESTICHE	0
MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, enti pubblici non economici, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, enti di assistenza, caserme, stazioni e carceri;	1
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, SCUOLE MATERNE ED ASILI NIDO	1 a
CINEMATOGRAFI E TEATRI	2
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA: Locali univocamente identificati (CATASTALMENTE E URBANISTICAMENTE) scorporati dal sito delle attività industriali, commerciali ed artigianali servite;	3
IMPIANTI SPORTIVI	4
Aree dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi;	4 a
Aree di campeggio senza somministrazione cibi	4 b
STABILIMENTI BALNEARI, PISCINE	5
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6
ALBERGHI CON RISTORANTE	7
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	8
CASE DI CURA E RIPOSO, collegi, convitti, istituti, istituti religiosi con convitto;	9
OSPEDALI	10
LABORATORI, AMBULATORI E STUDI PROFESSIONALI OPERANTI NEL CAMPO SANITARIO E DI IGIENE PUBBLICA	11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI NON DI TIPO SANITARIO	11 a
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	12
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	13
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	14
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	15
BANCHI DI MERCATO BENI DUR EVOLI	16
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	17
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	18
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ALETTRAUTO	19
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	22

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	23
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	24
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	25
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	26
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	27
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	30
Aree scoperte ad uso privato: applicazione della stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni;	99

Ai fini dell'applicazione della tassa, per l'inserimento dell'area nelle categorie di cui sopra, si fa riferimento all'attività complessivamente svolta, *non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.*

ART. 14 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, *comprese in abitazioni da altri occupate*, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento è riservato per coloro che, non proprietari, occupano interi appartamenti per un periodo stagionale.

Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4.

ART. 15 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime di privativa nelle forme previste dall'art. 8 del DPR 915/82.

La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

ART. 16 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Annualmente, in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi d'esercizio individuati all'art. 61 del D.L.gs 507/93.

A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni d'aumento

inserite nello schema di bilancio di previsione in corso d'esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 e dall'art. 79 comma 5 del D.L.gs 507/93.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria, ai sensi dell'art. 65 del D.L.gs 507/93 che recita:

“.....la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani, interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.”

ART. 17 NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE/ DIRITTO DI INTERPELLO

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sulla superficie in pianta del locale oppure sul perimetro delle aree scoperte.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 11 della Legge n. 212 del 27.07.2000 "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 18 ESENZIONI OGGETTIVE

Comma 1 - Non sono soggetti alla tassa:

- a) I balconi e le verande che costituiscono pertinenze o accessori d'immobili soggetti a tassazione.
Le aree agricole.
Le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.
- b) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti, sia per la loro natura sia per il particolare uso cui esse sono stabilmente destinati o, piuttosto, perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune;

- c) Le soffitte, i ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

Comma 2 - Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) Gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) Le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) Gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;
- d) Superfici o parti di esse ove - per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione - si formano, di regola, rifiuti speciali o rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle aree destinate allo svolgimento delle attività produttive dove si producono contestualmente "Rifiuti Urbani e/o Speciali Assimilati" e "Rifiuti Speciali Non Assimilati o Pericolosi" e *qualora sia estremamente difficile* una esatta individuazione delle aree destinate all'esclusiva produzione dell'uno o dell'altro tipo di rifiuto (in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate), ciascuna area viene determinata e computata ai fini della tassazione, applicando all'intera superficie le percentuali di riduzione a fianco di ciascuna attività di seguito indicate:

1)	Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	60%
2)	Officine di carpenteria metallica	40%
3)	Tipografie, litografie, studi fotografici	30%
4)	Autocarrozzerie	60%
5)	Decorazioni, molatura vetro, lavorazione del cristallo	20%
6)	Falegnamerie	30%
7)	Laboratori odontotecnici, d'analisi, radiologici	20%
8)	Laboratori di pelletteria	30%
9)	Laboratori d'elettrotecnica, radio, TV	10%
10)	Gommisti	30%
11)	Locali per attività d'impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	20%
12)	Calzaturifici	20%
13)	Lavanderie	30%
14)	Galvanotecnica, fonderie	20%
15)	Distributori di carburante	20%

Restano escluse da tale riduzione le aree ed i locali adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La detassazione di cui sopra è accordata a richiesta di parte, dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04 Gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche e integrazioni, che attesti l'effettiva difficoltà di individuare esattamente le aree destinate all'esclusiva produzione dell'uno o dell'altra tipologia di rifiuti.

Sempre su richiesta del contribuente è possibile rivedere le percentuali di riduzione così come sopra riportate *nel solo caso in cui* il contribuente produca una relazione tecnica giurata redatta da un esperto del settore, in cui venga dimostrata e provata, limitatamente alla ditta oggetto di analisi, la necessità di applicazione di una percentuale di riduzione maggiore.

Allo stesso modo, per le attività non considerate nel precedente elenco e su richiesta di parte, è possibile concedere una percentuale di riduzione dietro presentazione di idonea relazione tecnica redatta da un esperto del settore da cui si evince la percentuale di riduzione applicabile.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 comma 5 del D.L.gs 507/93.

ART. 19 DISCIPLINA TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI

In attuazione dell'art. 77 comma I del D.L.gs 507/93, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti.

Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) I titolari d'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie d'ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
- b) Tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.gs 507/93, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui e in maniera non ricorrente.

Nella ipotesi d'occupazione ricorrente si rientra nella fattispecie dell'art. 66, 3° comma lett. c, del D.L.gs 507/93.

Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 77 del D.L.gs 507/93 e fermi restando i criteri ivi previsti per l'individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è maggiorata del 50%.

ART. 20 DISCIPLINA DELLA TASSA PER LE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Abrogato (v. art. 3, comma 68, lett. d) della L. n. 549/95.

ART. 21 RIDUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 59, comma 2, del D.L.gs 507/93, costituiscono presupposti tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura non superiore al 40% le seguenti condizioni:

- a) Riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- b) Riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) Distanza d'ubicazione dei contenitori di raccolta dal locale o area soggetta alla tassa.

Nel caso sub c) si attuano le seguenti riduzioni:

1. Riduzione tariffa del 70% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre m. 1000;
2. Riduzione tariffa del 60% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta tra 500 e 1000 m.

ART. 22 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

In applicazione dell'art. 66 commi 3 e 4 la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 20% per abitazioni con unico occupante;
- 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art. 66 comma 3 lett. b del D.L.gs 507/93;
- 20% per locali o aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi divertimenti, luna park ecc.;
- 20% per locali o superfici utilizzate dai soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) e agricoltori di cui all'art. 3 comma 4 della legge 28 marzo 1991 n. 112;
- 20% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- 30% per i locali e le aree tassabili ubicate in zone servite dal servizio pubblico in determinati periodi stagionali;
- 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 della Legge 9.5.1975 n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

ART. 23 AGEVOLAZIONI

In attuazione dell'art. 67 del D.L.gs 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni e/o esenzioni:

- a) Esenzione totale limitatamente alle abitazioni di categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 (escluso A/1 ed A/8), sia essa in proprietà usufrutto, diritto d'abitazione, locazione, comodato, occupata da persone assistite in modo permanente dal Comune o in grave situazione di disagio socio economico

attestata dai Servizi Sociali, limitatamente ai locali direttamente occupati come abitazione principale, compresa la relativa pertinenza.

L'esenzione di cui sopra è concessa d'ufficio dietro presentazione da parte dei Servizi Sociali di un elenco di contribuenti aventi diritto all'esenzione suddetta. Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

L'esenzione, una volta concessa, ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che persistono i requisiti; allorché questi vengono a cessare, dietro espressa comunicazione del Servizio Sociale, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione in parola.

- b) Riduzione del 30% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del pubblico servizio.

Per ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare istanza di parte corredata di una relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico.

- c) Riduzione della "tariffa unitaria" pari al 60% nel caso in cui la "produzione ponderale complessiva" di rifiuti della ditta sia costituita *esclusivamente* da Rifiuti Avviati al Riutilizzo e lo stesso produttore di tali rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente - nel rispetto di vigenti disposizioni normative - al conferimento degli stessi a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, così da favorire il riciclo ed il recupero di tali materiali.

Nel caso invece di conferimento di quantitativi minori rispetto alla Produzione Ponderale Complessiva, la riduzione della tariffa unitaria (Euro x mq. x anno) sarà accordata in proporzione al quantitativo di rifiuti avviati al riutilizzo effettivamente conferito a terzi, proporzione arrotondata per maggiorazione a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 60%.

Per "Produzione Ponderale Complessiva" si intende quella quantificata induttivamente moltiplicando la "superficie a ruolo" per il "coefficiente medio di produttività specifica dell'attività" ("qn", espresso in Kg/mq di rifiuti annui: vedi Circ. Min. Fin. 95/E - 22.6.1994 e Delibera Consiglio Comunale 477/1997) attribuito alla categoria in cui risulta inserita l'attività di cui trattasi e rilevabile dalla Delibera di determinazione della tassa.

L'agevolazione di cui sopra è accordata a richiesta di parte, corredata di idonea documentazione riferita all'anno precedente e da inoltrare entro il 30 Giugno di ciascun anno. Le agevolazioni previste al punto b) e c) del presente articolo sono cumulabili fra di loro fino al limite massimo del 60% della tariffa ordinaria.

- d) " I soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico-sociale possono richiedere l'esenzione dalla tassazione dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprensiva delle relative pertinenze. Previo atto di indirizzo e criteri da parte del Consiglio Comunale, in sede di deliberazione delle tariffe la Giunta Comunale determina annualmente le condizioni soggettive ed oggettive che possono comportare l'esenzione dalla relativa tassazione. "

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D.L.gs 507/93, nel DPR 915/82, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

ART. 25 NORMA TRANSITORIA - Art. 20 D.L. 7/11/94, n. 619

a) In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 70 del D.L.gs n. 507/93 sono presentate per l'anno 1995 entro il 20 gennaio 1995 con le modalità di cui all'art. 20 D.L. n. 619/94, lett. d).

b) Art. 18, lett. a): 2 periodo – aree pertinenziali ed accessorie - si applica dall'1/1/96 ex art. 20, lett. d), D.L. n. 619/94;

c) Art. 20 - si applica dall'1/1/96 ex Art. 20 lett. d) D.L. n. 619/94;

d) Art. 21 - si applica dall'1/1/95 ex Art. 20 lett. a) D.L. n. 619/94.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, reso esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142 e dell'art. 8 dello Statuto, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge.